



# COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del reg. DATA 09.10.2021 L	<b>OGGETTO: Reinquadramento contrattuale, operaio-autista scuolabus in esecuzione del verbale di accordo del 02/10/2021 intervenuto tra questo Ente e il lavoratore a seguito convocazione delle parti presso l'Ispettorato del Lavoro richiesta ai sensi dell'art. 410 c.p.c.</b>
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di ottobre alle ore 12:05 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Torre, nominato con DPR n. 569/GAB del 18 giugno 2021, con la partecipazione del Segretario Comunale, a scavalco, Dott.ssa Chiara Morelli, ha adottato la seguente deliberazione

Si da atto che la seduta si è svolta da remoto con il Commissario presente in sede e il Segretario da remoto.

## Proposta di deliberazione Commissariale da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale

### **PREMESSO:**

- Che con il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente depositato al Comune di Floresta, con nota assunta al prot. dell'Ente al n. 5294 del 01/09/2021, il dipendente Accordino Antonino, operaio specializzato, ha richiesto la convocazione della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c., al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo all'azione giudiziale inerente la **richiesta di reinquadramento contrattuale ai sensi dell'Allegato A del CCNL di Comparto del 31.03.1999 e l'erogazione di differenze retributive e risarcimento danni** dallo stesso subiti in conseguenza della mancata applicazione, da parte dell'Ente, della invocata norma contrattuale;
- Che, in effetti, la declaratoria contrattuale inquadra l'operaio-autista nella Cat. B1 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali e non nella inferiore Categoria A1 di assegnazione prevista dal precedente CCNL;
- Che, detta pretesa risulta parzialmente difforme rispetto a quella propugnata dal dipendente che pretenderebbe riconosciuta invece, la superiore Cat B3;
- Che esaminati gli atti d'ufficio, appare fondata l'affermazione secondo l'operaio polifunzionale-autista scuolabus doveva sin dall'inizio risultare inquadrato in Cat. B anziché nella inferiore Cat A;
- sentiti in tal senso anche gli altri dipendenti dell'UTC ed accertato, anche in via fattuale, che la mansione costantemente esercitata successivamente all'inquadramento originario risulta quella di operaio-autista;
- che anche in considerazione della successione dei documenti e declaratorie contrattuali appare ragionevole, riconoscere il predetto diritto a far data dal 1° gennaio 2019, ovvero da quella di definitiva entrata in vigore del nuovo CCNL del 21/05/2018 recanti nuove declaratorie di categoria, piuttosto che da quella di originaria assunzione (di gran lunga risalente nel tempo) secondo quanto reclamato dal dipendente;
- che peraltro in base al costante orientamento giurisprudenziale anche dei Tribunali di merito il mancato inquadramento contrattuale va considerato come illecito permanente come tale non soggetto, quindi ad alcuna prescrizione dovendosi ritenere che detto mancato inquadramento si perpetua quotidianamente e perdura, quindi, finché non venga rimosso;
- che la possibile soluzione mediana indicata a scopo transattivo dal Comune di Floresta, può dunque essere costituita dall'eventuale re-inquadramento del dipendente Accordino Antonino nella Cat. B5 prevista dal CCNL del 31/03/1999, oggi trasfuso nel CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, a far data dal 01/01/2019 e con rinuncia da parte dello stesso, per il periodo pregresso e/o futuro, ad ogni azione, pretesa, ragione o diritto o interesse, nascente e/o comunque ricollegabile alla predetta fattispecie e con compensazione integrale di spese ed oneri di procedura ed ogni altro accessorio di sorta, tutto incluso e nulla escluso;
- Che infatti, tenendo conto dei successivi riconoscimenti di progressione orizzontale dalla Cat A1 fino alla Cat. A5, nel caso di corretto inquadramento eseguito ab origine il dipendente Accordino Antonino sarebbe stato inserito, da oltre un decennio, almeno alla Categoria B5 attualmente prevista dal CCNL del 21/05/2018, anziché alla inferiore Cat A5.
- Che in base alla Tab B. del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 valido a partire dal biennio 2016-2018 Funzioni, la differenza retributiva annua tra la posizione economica B5 di nuovo inquadramento e la precedente posizione di assegnazione A5 attualmente in godimento è pari alla **somma annua lorda** di € **1.438,80**, comprensivo del rateo della 13°, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;

- Che tale soluzione appare vantaggiosa per il Comune ed in linea con le recenti sentenze del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro che fanno riferimento a questioni analoghe a quella per la quale oggi si procede;
- Che nonostante le reiterate richieste in tal senso l’Ispettorato del Lavoro, in conseguenza del sostanziale blocco delle attività in presenza a causa delle restrizioni da COVID-19, non ha ancora riaperto il calendario degli incontri per la sottoscrizione dell’accordo conciliativo;
- Che in ogni caso, ai sensi di quanto recentissimamente stabilito dalla giurisprudenza amministrativa “l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile – non rientra tra le “irregolarità (...) in materia di lavoro e legislazione sociale” che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione, *ma corrisponde ad una condotta di inadempimento di un obbligo di fonte legale - sancito dall’art. 2103 c.c. e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste 18/05/2021 n° 155)* che assoggetta detto procedimento esclusivamente alla sfera civilistico-amministrativa;
- Che ferma ed impregiudicata la possibilità di sottoscrivere il verbale presso l’Ispettorato del Lavoro non appena se ne determineranno nuovamente le condizioni, appare praticabile anche alla luce dei più recenti orientamenti in materia procedere alla definizione in via preliminare ed in forma transattiva della questione tra le parti anticipandone, così, gli effetti sostanziali con l’ulteriore vantaggio di eliminare in radice ogni possibile controversia insorgente

**VISTO** il verbale di accordo del 02/10/2021 intervenuto tra questo Ente e il lavoratore a seguito convocazione delle parti richiesta ai sensi dell’art. 410 c.p.c., con il quale è stato riconosciuto al dipendente **Accordino Antonino**, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXX - Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX, in via transattiva ed a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa nascente e/o comunque inerente o conseguente alla fattispecie quivi dedotta, riconosce ed attribuisce, a far data dal 1° gennaio 2019, il re-inquadramento contrattuale nella Categoria B5 del CCNL del 31/03/1999, oggi trasfuso nel vigente CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 del con conseguente rettifica dei dati stipendiali di spettanza del lavoratore anche a fini contributivi e pensionistici;

- Che ferme ed impregiudicate le condizioni di cui sopra, il presente accordo si ritiene immediatamente impegnativo ed irrevocabile per il dipendente, ed analogamente anche per l’amministrazione comunale ai soli fini del disposto reinquadramento, mentre resterà condizionato dall’approvazione del presente atto ai soli fini dello stanziamento delle somme ed il pagamento delle differenze retributive per il periodo pregresso che il Comune si impegna ad approvare, previa ratifica complessiva dell’accordo;

**CONSIDERATO che**, nello specifico, sussiste l’evidente convenienza dell’Amministrazione alla conciliazione della lite insorgente laddove si consideri che:

- - Il lavoratore accetta la proposta di re-inquadramento a saldo e stralcio nei termini proposti dal Comune, e rinuncia contestualmente ad ogni altra pretesa azione, ragione o diritto che siano relativi al periodo pregresso e/o futuro o comunque inerenti o discendenti al precedente mancato re-inquadramento, tutto incluso e nulla escluso.
- - Il lavoratore accetta la fissazione del suddetto termine retroattivo di reinquadramento e dichiara che a seguito dell’avvenuto riposizionamento di fascia non avrà più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione o causale nascente dalla presente fattispecie;

**CONSIDERATO altresì che**, alla luce del chiaro disposto contrattuale sono state numerose le sentenze di accoglimento dei ricorsi da parte dei Tribunali di merito per lavoratori di categoria analoga (*cf. Sentenza Trib. Lavoro Barcellona P.G. n. 587/08 del 18/03/2008 nonché sentenza Trib. Patti, Sez. Lavoro, n. 176, 177 e 178 del 27/01/2010*) con le quali i Comuni soccombenti sono stati condannati oltre che al reinquadramento contrattuale nella categoria B anche al riconoscimento dei successivi scatti di posizione economica ed al pagamento di tutte le differenze retributive per il periodo pregresso ed alle spese di causa;

**CHE** tale orientamento è stato confermato, nei medesimi giudizi anche dalla Corte d’Appello di Messina Sez. Lavoro, con le Sentenze n° 619/2013 del 19/03/2013 e nn. 1612 e 1613 del 21.03.2012;

**CHE**, inoltre, il diritto al giusto inquadramento contrattuale previsto dall'art. 3 del CCNL del 01/04/1999, non si concreta in una progressione verticale nel sistema di classificazione che trovava, invece, il suo fondamento nel successivo art. 4 del predetto CCNL;

**CHE** pertanto, l'attribuzione della giusta categoria contrattuale non può in alcun modo essere assimilata alle progressioni in carriera di cui all'art. 24 del D.lgs. 150/09 e non è collegata all'esercizio abituale di mansioni superiori di cui all'art. 52 del D.lgs. 165/01, ma è invece collegata alla qualifica originaria di assunzione sulla cui base va applicato il vigente sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL;

**DATO ATTO**, pertanto, che nulla più osta alla ratifica ed all'esecuzione del predetto verbale di accordo;

- Che, comunque, a seguito dell'accettazione della proposta transattiva dell'Amministrazione Comunale e della conseguente rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa economica per il periodo pregresso, il suddetto verbale assume valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 65 e segg. del D. Lgs 165/2001, sicché l'Ente è obbligato a darvi esecuzione pena l'avvio di azione esecutiva in danno da parte del lavoratore ricorrente;

- Che le parti si sono impegnate, espressamente, ove ciò risultasse necessario, a sottoscrivere analogo e corrispondente verbale presso l'Ispettorato del Lavoro ai fini del rispetto e dell'applicazione integrale della fattispecie di cui all'art. 63 del D.Lgs 165/2001 in combinato disposto con gli articoli 404 e seguenti C.P.C.;

Vista la Deliberazione di C.S. n. 44 del 25/09/2021 con la quale, con i poteri della Giunta Comunale è stato approvato lo schema di bilancio es finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023;

Vista la Delibera di C.S. n. 06 del 04/10/2021, resa immediatamente esecutiva, con la quale con i poteri di Consiglio Comunale, è stato approvato il Rendiconto di gestione 2020 rendendo così, immediatamente disponibili le risorse accantonate al FPV di cui alle precedenti deliberazioni di approvazione degli accordi decentrati sul salario accessorio;

#### **Visti:**

Lo Statuto Comunale;

Il regolamento di contabilità;

Il testo coordinato delle leggi regionali all'ordinamento degli Enti Locali;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di provvedere all'esecuzione dell'accordo di conciliazione di cui al Verbale del 02/10/2021 intervenuto tra questo Ente e il lavoratore a seguito convocazione delle parti richiesta ai sensi dell'art. 410 c.p.c.;

#### **Si propone**

##### **per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:**

1. di dare atto che giusto quanto riportato nel verbale di accordo del 02/10/2021 intervenuto tra questo Ente e il lavoratore, a seguito convocazione delle parti richiesta ai sensi dell'art. 410 c.p.c., al dipendente **Accordino Antonino**, nato a XXXXX (XX) il XXXXXXXX - Cod. Fisc. XXXXXXXXXXX, è stato riconosciuto, in via transattiva ed a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa nascente e/o comunque inerente o conseguente alla fattispecie quivi dedotta, riconosce ed attribuisce, a far data dal 1° gennaio 2019, il re-inquadramento contrattuale nella Categoria B5 del CCNL del 31/03/1999, oggi trasfuso nel vigente CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 del con conseguente rettifica dei dati stipendiali di spettanza del lavoratore anche a fini contributivi e pensionistici;
2. di dare atto, altresì, che l'attribuzione del giusto inquadramento, previsto dal Vigente CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, trova fondamento unicamente nella necessità di corrispondenza fra l'inquadramento contrattuale dell'ex dipendente e la sua qualifica di assunzione formalmente attribuita dall'Ente;
3. di dare atto, inoltre, che in base alla Tab B. del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 valido a partire dal biennio 2016-2018 Funzioni, la differenza retributiva tra la posizione giuridica B5, di nuovo inquadramento e la posizione A5, a partire dal 01/01/2019 ad oggi, è pari alla somma complessiva lorda di **€ 3.956,70**, di cui **€ 1.438,80** rispettivamente per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed **€ 1.079,10** dal 01/01/2021 fino al 30/09/2021, comprensivi, per ognuno dei periodi ed importi sopra indicati, del rateo della 13<sup>a</sup>, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente e che la stessa può trovare copertura – per ciascuna e distinta annualità – al Capp. 10004 dei rispettivi bilanci

- all'interno dei correlativi Fondi per l'erogazione del salario accessorio – risorse e/o residui di parte stabile - mantenute a FPV e che sono stati oggi resi disponibili in conseguenza dell'intervenuta approvazione del Rendiconto Es. 2020 giusta deliberazione C.S. n° 06 del 04/10/2021;
4. di dare atto, ancora, che le somme ulteriormente occorrenti per il residuo periodo ottobre-dicembre 2021 (ulteriori **€ 359,70** costituiti dalla differenza tra il rateo annuo di **€ 1.438,80** e la somma da erogarsi fino al 30/09/2021 pari ad **€ 1.079,10**) da ricavarsi anch'esse all'interno del redigendo Bilancio comunale Es. 2021 in corso di formazione, all'interno del correlativo Fondo per l'erogazione del salario accessorio – risorse di parte stabile – per come già quantificate ed impegnate in base alla Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n° 101 del 06/10/2021;
  5. Di dare atto, pertanto, che la spesa complessiva da erogare per l'intero periodo compreso tra gli esercizi di bilancio 2019-2021 ammonta a complessivi **€ 4.316,40 (€ 1.438,80 x n° 3 annualità)** da ripartirsi pro-rata su ciascuno dei correlativi Fondi di contrattazione decentrata relativi ad ogni singola annualità e che, analogamente, per le annualità successive, a partire dal prossimo 1° gennaio 2022 la relativa spesa troverà copertura in modo analogo, a carico del Bilancio comunale ma pur sempre nell'ambito del Fondo riservato all'erogazione del salario accessorio per la contrattazione di secondo livello;
  6. di dare atto, infine, che in conseguenza della rinuncia del lavoratore ad ogni pretesa economica per il periodo pregresso contenuta nel predetto verbale di accordo del 09/06/2021, il Comune di Floresta non deve corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di arretrati contrattuali, né ad altro titolo o per altra causa o motivo;
  7. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a porre in atto ogni consequenziale adempimento ivi compresa l'adozione del provvedimento di reinquadramento all'Ufficio stipendi ed al lavoratore interessato;
  8. di dichiarare l'adottando provvedimento del presente atto immediatamente esecutivo.

*Floresta, lì 06/10/2021*

IL PROPONENTE  
Commissario Straordinario  
*dr. Giuseppe TORRE*



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL COMMISSARIO**

**F.to Dr Giuseppe Torre**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Chiara Morelli**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione in applicazione dall'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, come modificato dall'art. 127, comma 1, della L.R. n. 17/2004;

X - E' stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 13.10.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 28.10.2021 con il nr. cron. 697.

*Dalla Residenza comunale, li* \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Chiara Morelli**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

X - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

*Dalla Residenza comunale, li* \_\_\_\_\_

Timbro

**Il Segretario Comunale**

---